

DESTINAZIONE ITALIA

La Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del D.L. 145/2013, c.d. "Destinazione Italia" (AC [1920](#)), che reca misure incidenti su numerosi settori normativi, il cui filo conduttore è il rilancio della competitività delle imprese.

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

ART. 1 ENERGIA

Bollette. Uno dei fattori che rende poco competitivo il nostro Paese è il costo dell'energia. Il decreto legge "**Destinazione Italia**" mira ad un primo contenimento dei costi sulla bolletta elettrica a favore dei cittadini e delle imprese sia attraverso l'adeguamento delle tariffe, sia attraverso la rimodulazione degli incentivi alle fonti rinnovabili, per un risparmio che può essere stimato nell'ordine di circa 750-800 milioni di euro. Per quanto riguarda il primo aspetto, la crescita della generazione solare fotovoltaica negli ultimi anni ha mutato la curva dei prezzi nelle 24 ore. Ora la luce di giorno costa meno di quella serale. La vecchia tariffa bioraria è superata e il decreto legge la adegua. Un altro adeguamento riguarda i prezzi minimi garantiti agli impianti di potenza inferiore ai 10 MW, ovvero i prezzi a cui il GSE compra l'energia dai piccoli produttori che ora saranno adeguati al prezzo zonale orario. Gli emendamenti del PD hanno teso a salvaguardare gli impianti di piccola taglia del fotovoltaico fino a 100 Kw e dell'idroelettrico fino a 500Kw. Per quanto riguarda gli incentivi alle rinnovabili è opportuno rilevare come il loro costo sulla bolletta elettrica incida circa il 20%, ovvero una media di 100 € annui per una famiglia tipo per un costo complessivo di oltre 11 miliardi di euro. **Il DL prevede la rinegoziazione dell'incentivo:** a) si potrà mantenere l'attuale livello ma una volta esaurito, non sarà più possibile fruire di altri incentivi per i successivi 10 anni; b) si potrà diminuire l'importo annuale dell'incentivo allungandone la durata fino a 7 anni. Questa misura si applica agli impianti che adottano i **certificati verdi**, la **tariffa onnicomprensiva**, e la **tariffa premio**. Sono esclusi i CIP 6 e i non fotovoltaici. L'esame del testo in commissione ha quindi portato a una rideterminazione degli oneri a carico delle imprese cosiddette energivore. Il governo provvederà con un decreto entro 60 giorni. Gli investimenti finora effettuati non dovrebbero essere penalizzati da queste rimodulazioni.

Il decreto legge interviene anche sulla **trasparenza**. Se già il testo del governo prevedeva la distribuzione capillare di contatori elettronici, finalizzati alla facile fruizione dei dati di consumo per i clienti, garantendo la corrispondenza tra consumi fatturati e quelli effettivi, l'esame in commissione affida all'AEEG (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) il compito di riformare le bollette che ora dovranno esplicitare le componenti di base del costo. Previste sanzioni per i venditori di energia che non si adeguano.

Per quanto riguarda la **prestazione energetica degli edifici** il decreto legge conserva l'obbligo di allegare l'APE (Attestato di prestazione energetica) solo per i contratti a titolo oneroso di locazione e compravendita mentre lo esclude per trasferimenti di immobili a

titolo gratuito e per contratti di locazione di singole unità immobiliari. L'esame in commissione ha escluso dall'obbligo anche le locazioni a uso turistico. Il decreto legge muta inoltre la disciplina sanzionatoria. Mentre prima un atto che non aveva allegato l'APE poteva essere dichiarato nullo, ora la mancanza dell'attestato comporta una **sanzione amministrativa** che può variare da 3000 a 18000 euro. Resta comunque l'obbligo di presentare copia dell'Attestato entro 45 giorni. Per quanto concerne la **realizzazione di interventi condominiali per il contenimento del consumo energetico** degli edifici, mentre prima era sufficiente una deliberazione a maggioranza semplice dell'assemblea condominiale il decreto legge impone come necessaria la maggioranza qualificata.

Oltre a riaffermare che spetta allo Stato determinare l'individuazione dei siti per l'estrazione dell'**energia geotermica**, il DL torna a investire contemperando ambiente e sviluppo. Per la costruzione e gestione ventennale di una centrale termoelettrica a carbone nel **Sulcis** capace di produrre energia per 2100 GWh/anno, un importante emendamento del PD precisa che l'incentivo concesso si applica esclusivamente per la quantità di energia prodotta con sistemi "puliti", ossia con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.

Il decreto legge rimodula quindi anche **la quota minima di miscelazione dei biocarburanti** nella benzina e nel gasolio che passerà al 5% a partire dal 2015 e non più dal 2014. L'obiettivo è quello di evitare l'aumento dei prezzi dei carburanti data la congiuntura sfavorevole. La possibilità di usare biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti, inizialmente prevista, è stata esclusa dopo l'esame parlamentare. **Si risparmieranno circa 70 milioni di euro.**

L'ultimo settore energetico ad essere interessato dal decreto legge è quello del **gas naturale**. Qui si interviene modificando i parametri di valutazione delle infrastrutture funzionali al servizio di stoccaggio e distribuzione del gas. L'obiettivo è quello di diminuire i costi (il valore del rimborso) che il gestore subentrante deve sostenere a vantaggio di quello uscente, adottando il criterio della *regulatory asset base* (RAB) anziché quello del valore industriale residuo (VIR). L'intervento del parlamento ha quindi accentuato gli elementi di concorrenzialità sia nell'ambito dello **stoccaggio del gas** destinato a produzione di energia elettrica per PMI - gli appalti partono da una base d'asta, pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio - sia nell'ambito della **vendita**. Chi immette nella rete del gas italiana più del 10% del totale deve collocare sul mercato almeno il 5% della sua quota.

ART. 2 MICROIMPRENDITORIALITÀ

Riformati gli incentivi alla microimprenditorialità giovanile e femminile a valere su tutto il territorio nazionale per imprese produttrici di beni e fornitrici di servizi. Si tratta di **300 milioni di euro** da erogare come **mutui agevolati** per investimenti singoli non superiori a € 1.500.000, **a tasso zero**, per una durata massima **di otto anni** e per un importo superiore al 75% del totale. L'intervento da parte del Parlamento ha esteso questi incentivi anche ai settori del commercio e turismo. Le aziende dovranno essere composte per almeno la metà da soggetti in età compresa tra 18 e 35 anni e costituite da non più di 12 mesi, inizialmente il termine era stato previsto a sei mesi. Alle agevolazioni previste dal testo si provvederà nell'ambito delle disponibilità del **Fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa**. L'esame in aula ha quindi apportato una significativa integrazione. Per gli interventi a favore delle imprese

femminili si destina una quota pari a **20 milioni di euro** a valere sul **Fondo di garanzie per le piccole e medie imprese**.

Per quanto riguarda la riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale, il regime di finanziamenti agevolati collegato al piano di promozione industriale viene esteso alle aree o ai distretti del paese interessati da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo su sviluppo e occupazione. Un decreto non regolamentare del MISE provvederà all'individuazione di queste aree. Snellite le procedure e reso più facile l'accesso al credito in tempi di chiusura del mercato finanziario.

ART. 3 INVESTIMENTI IN RICERCA & SVILUPPO

Viene istituito il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca & sviluppo. **600 milioni in tre anni** a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, ovvero sulla collegata pianificazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Fondo di rotazione.

Si applica al 50% delle spese incrementalmente per R&S pari ad almeno **50.000 euro per anno fiscale**, e fino a un massimo di **2,5 milioni di euro** per beneficiario. Grazie a un emendamento del Partito Democratico, potranno usufruirne solo le aziende con **fatturato inferiore a 500 milioni di euro** ovvero solo le aziende di dimensione media fino alle più piccole. Sono da considerarsi attività di ricerca e sviluppo: l'acquisizione di nuove conoscenze, la ricerca mirata mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, o permetterne il miglioramento, anche attraverso piani, progetti o disegni. La produzione e il collaudo di piani processi e servizi. Tra le spese che rientrano nel credito d'imposta quelle relative al personale, agli strumenti e attrezzature di laboratorio, alle collaborazioni con le università, alla creazione di nuovi brevetti.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione e non concorre alla formazione della base imponibile. La verifica della corretta fruizione è affidata al MISE e all'agenzia delle entrate. La certificazione che dà diritto al credito d'imposta va allegata al bilancio. la richiesta avviene attraverso una procedura telematica.

ART. 4 BONIFICHE

Il nostro paese conosce dal nord al sud numerose aree industriali dismesse ed inutilizzabili per il fatto di insistere su siti inquinati. Tali siti devono essere bonificati e risanati anche in vista di un loro possibile riuso. Il decreto legge, sulla base del principio del "chi inquina paga", ancora rafforzato da proposte emendative del PD in fase di dibattito in aula, modifica la disciplina di riconversione industriale di siti industriali inquinati coinvolgendo i proprietari dei siti. Più nel dettaglio, i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico insieme alle regioni interessate e ai proprietari, purché non responsabili dell'inquinamento salvo che i fatti siano antecedenti al 30 aprile 2007, attraverso un accordo di programma predispongono un piano di bonifica e riconversione industriale. Alle imprese sottoscrittrici viene concesso un credito d'imposta a fronte di acquisizione di beni o servizi strumentali quali macchinari o brevetti pari a **20 milioni** nel 2014 e **50** nel 2015. L'attuazione dei progetti integrati di bonifica è affidata a una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, finanziabili e attivabili a legislazione vigente. Tra gli altri interventi concernenti misure di riconversione industriale il decreto legge ha previsto la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di **Trieste** nonché, a seguito dell'esame alla Camera, la

nomina di un commissario straordinario per il sito di **Crotone** e un altro per il sito di **Brescia Caffaro**.

ART. 5 INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nel nostro Paese molte PMI non hanno le dimensioni sufficienti per andare all'estero. Il decreto legge stanza 22.594.000 di euro in più per il 2014 al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese istituito presso l'ICE (Istituto per il commercio estero). A tale fine si utilizzano risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale e libere da vincoli di destinazione. Una speciale cura è stata riservata alle imprese agricole caratterizzate da un'estrema atomizzazione, ora potranno accedere ai progetti di internazionalizzazione anche attraverso i Consorzi. Tra i vantaggi effettivi di far parte di Consorzi per l'internazionalizzazione ci sono contributi non superiori al 50% per la copertura delle spese di esecuzione dei progetti che non sono imponibili ai fini IVA. Altre misure volte a potenziare la circolazione delle merci riguardano gli orari degli uffici doganali d'ora in poi aperti 24 ore su 24. Il DL inoltre dà facoltà alle Camere di Commercio di rilasciare **attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e comunitario** che possono essere richiesti all'impresa esportatrice italiana da alcuni paesi extra UE per autorizzarne la commercializzazione nei paesi stessi. Per quanto riguarda invece l'attrazione di personale altamente qualificato ma residente all'estero, il decreto legge agevola le domande di visti d'ingresso e permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari nelle startup innovative così come liberalizza l'ingresso in Italia per gli studenti universitari residenti all'estero. Per chi invece nel nostro paese ha conseguito master o dottorato prevede che possa ottenere il permesso di soggiorno anche in attesa di occupazione.

ART. 6 DIGITALIZZAZIONE

Il decreto legge assegna **100 milioni di euro** per le piccole e medie imprese finalizzati all'acquisto di prodotti software, hardware, di soluzioni e-commerce e al potenziamento della connettività: banda ultralarga; nonché alla alta formazione qualificata nell'ICT (Innovation & Communication Technology). Tali risorse sono reperite dalla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Un decreto del MISE stabilisce lo schema del bando e le modalità di erogazione dei contributi. I Voucher consisteranno in 10.000 euro per azienda.

Il decreto legge istituisce poi **50 milioni di euro** come detrazione d'imposta lorda, pari al 65% dell'importo, per le spese documentate sostenute da piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o reti di PMI, per interventi sulla rete fissa e mobile volti a garantire velocità di connettività pari o superiore a 30 megabit. Fino a 20.000 euro ad azienda. Un decreto del MISE del MEF e della Coesione territoriale regolerà le modalità di fruizione in modo tale che tali aiuti *de minimis* siano legittimi ai sensi della disciplina dell'UE. La detrazione del credito d'imposta non è cumulabile con l'agevolazione finanziata con i fondi strutturali ed è utilizzabile solo come compensazione tra crediti e debiti fiscali.

Il decreto legge dispone poi entro il 31 dicembre 2014 la liberazione delle frequenze per il servizio digitale terrestre, ovvero la procedura di esclusione delle frequenze internazionali utilizzate dai paesi confinanti e generatrici di interferenze sul territorio nazionale.

ART.7 RULING

Uno dei problemi maggiori nell'attrazione degli investimenti esteri consiste nelle difficoltà burocratiche che queste incontrano per operare nel nostro paese proprio a cominciare dalla complessità del sistema fiscale. A tale proposito per le imprese con attività internazionale, ovvero il cui capitale sia partecipato da soggetti non residenti o abbia corrisposto o percepito da non residenti royalties dividendi o interessi viene ampliato l'accesso ad accordi preventivi con l'Agenzia delle entrate sulla tassazione (Ruling). La procedura potrà attivarsi a partire dalla semplice richiesta di accertamento. La durata dell'accordo passa da 3 a 5 anni. L'accordo preventivo rappresenta un doppio vantaggio per l'azienda che può programmare meglio i suoi bilanci e per l'agenzia delle entrate che anticipa la riscossione di crediti fiscali.

ART. 9. BUONI LETTURA

Un paese che non legge è anche un paese che non si apre al mondo. Attraverso lo stanziamento di un plafond di 50 milioni di euro gli studenti delle scuole medie superiori potranno acquistare, con uno sconto del 19%, libri di lettura, quindi diversi da quelli scolastici. Soluzione resa possibile grazie a un nostro emendamento, che ha tenuto conto delle osservazioni dei librai italiani, dopo che l'analisi del decreto legge aveva fatto emergere uno stanziamento troppo limitato per dar vita ad un regime generale di detraibilità degli acquisti di libri dai redditi delle persone fisiche. Il Ministero dell'Istruzione di concerto con MISE e Ministero Beni e attività culturali fissa l'importo disponibile per ogni studente. I librai potranno compensare lo sconto effettuato con i pagamenti fiscali e contributivi. Rientrano in questa misura anche i libri in formato digitale. Entro 60 giorni i decreti attuativi da parte del MEF del MISE e del MIBAC.

ART. 10 TRIBUNALI

Uno dei fattori più rilevanti di scoraggiamento per gli investitori esteri sono i tempi e l'organizzazione della giustizia nel nostro paese. Ad oggi il sistema non risulta preparato ad affrontare cause di portata internazionale. Il decreto legge riorganizza i tribunali competenti a trattare cause relative a società con sede all'estero identificando le sezioni specializzate in materia di impresa, ovvero tribunali delle imprese, in nove sedi: Bari, Cagliari Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma Torino, Venezia. Un intervento del Parlamento ha istituito il tribunale bilingue di Bolzano, come sezione distaccata del tribunale di Venezia competente a trattare tutte le controversie aventi come controparte aziende di lingua tedesca.

ART. 11 MINI CRISI AZIENDALI

Innovata la disciplina di crisi per le cooperative (legge Marcora) e le piccolissime aziende. Da questo momento anche le società finanziarie possono sostenere le società cooperative con partecipazioni di capitale, godendo di agevolazioni tributarie equiparate al FONCOPER il Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione istituito nel 1985; mentre si stabilisce un diritto di prelazione in caso di affitto o vendita di rami d'azienda per le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti. Con un emendamento del PD si è

fatta chiarezza sui limiti economici per la cessione di aziende ristrutturate a seguito delle procedure commissariali della cosiddetta "legge Marzano". Con una modifica introdotta in corso di conversione si sono meglio specificate le condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, a seguito delle quali la stazione appaltante può procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e di altri soggetti aventi titolo. Si è infine stabilito che per le aziende in concordato con continuità aziendale, il pagamento dei creditori e la partecipazione a gare pubbliche devono essere autorizzati dal Tribunale, acquisito il parere del commissario, al fine di evitare inopportune distorsioni.

ART. 12 CARTOLARIZZAZIONI

Riformata la disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti d'impresa e della cessione dei crediti verso la PA. Da questo momento sono considerati come garanzia idonea. Possibile quindi anche per le imprese non quotate l'accesso al credito obbligazionario e quindi a buon mercato (minibond) erogato da imprese assicurative e fondi pensione.

L'operazione si realizza attraverso la cessione dei crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto denominato società veicolo. La società veicolo diventa cessionaria dei crediti ed emette a fronte di essi titoli negoziabili. Equiparata la cessione del credito verso la PA a quella verso i privati. Vedono la luce, quindi, due nuovi polmoni rivolti a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale italiano e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Le nostre aziende non dovranno più rivolgersi esclusivamente alle banche ma potranno avere altre possibilità di soddisfare le loro necessità finanziarie sia sui mercati domestici che internazionali. Nuove opportunità deriveranno infatti dalla complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni e dalla spinta ai mini-bond date dal decreto legge che così agevola assicurazioni e fondi pensione ad investire in questi strumenti finanziari. Il decreto legge stabilisce altresì che i titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante acquisto o sottoscrizione di obbligazioni o similari sono computati tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni. In tal modo il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa viene esteso anche a garanzia di obbligazioni o similari. Inoltre il decreto legge esclude l'applicazione della ritenuta del 20% agli interessi delle obbligazioni o similari corrisposti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Si punta quindi al rilancio dell'economia rimuovendo uno degli ostacoli più insidiosi e cioè l'asfissiante dipendenza delle aziende dal settore bancario. Mettendo finalmente le imprese in grado di avere risorse da strumenti alternativi di finanziamento. L'onere finanziario di queste misure è calcolato in 4 milioni di euro. Da reperire presso un fondo istituito nello stato di previsione del MISE.

Cartelle esattoriali. Possibilità di compensare, secondo modalità da definire con successivo decreto, nell'anno 2014, le cartelle esattoriali con i crediti certi liquidi ed esigibili non prescritti per somministrazioni forniture, appalti e servizi, anche professionali, vantati verso la P.A e regolarmente certificati.

ART.13 EXPO E ALTRE INFRASTRUTTURE.

Il decreto legge assegna finanziamenti a favore di tutto il territorio interessato dall'Expo. Le risorse già assegnate a precedenti interventi infrastrutturali e non utilizzate saranno destinate prioritariamente (per l'importo di 53,2 milioni di euro) alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'evento Expo 2015, nonché ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa dei terminal T1-T2 (per l'importo di 45 milioni di euro) e alla linea M4 della metropolitana di Milano (per l'importo di 42,8 milioni di euro).

500 milioni sono dedicati a progetti per la valorizzazione dei beni storici, culturali e turismo. Disposto a questo fine un finanziamento per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, anche in forma associata, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. Possibili anche finanziamenti sino a 500.000 per attività di manutenzione straordinaria nei comuni.

Ai fini dell'apertura del sistema paese è fondamentale la funzionalità e la trasparenza nella gestione degli aeroporti. Il decreto legge interviene sugli accordi tra società concessionarie della gestione degli aeroporti e vettori aerei la cui rispondenza a requisiti di competitività e trasparenza sarà vigilata dall'ENAC. Aumentano le sanzioni per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore. 250 nuovi ispettori per contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Una misura a costo 0 in quanto si autofinanzierà attraverso le maggiori entrate che questo servizio di vigilanza produrrà.

Imprese della Val di Susa. Introdotta una norma che autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il ristoro, parziale, dei danni commessi al fine di ostacolare la realizzazione delle infrastrutture strategiche.

Nell'ambito delle competenze dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) il decreto legge include anche le funzioni in materia di sistema idrico.

ART. 14 LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE

Aumentano del 30% le sanzioni per l'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato da parte del datore. Si prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro. Il decreto legge prevede quindi maggiori importi dall'aumento delle sanzioni destinati a rendere più efficaci le attività di vigilanza in materia di lavoro. A tale proposito si prevede l'assunzione di 250 nuovi ispettori per contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Con tali misure l'Italia si avvicina considerevolmente a standard qualitativi e di sicurezza sul lavoro di livello europeo.